

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV

n. 8-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MUGNAI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA
APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI
EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

VINCENZO NESPOLI

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 49058/07 R.G.N.R., n. 16698/08 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 110 del codice penale e 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (concorso in scambio elettorale); 2) 110, 61, n. 2, del codice penale, 223, primo e secondo comma, n. 2, seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta); 3) 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in bancarotta fraudolenta); 4) 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110, 81, capoverso, 648-bis del codice penale (concorso in riciclaggio)

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari
il 14 maggio 2010**

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2010

ONOREVOLI SENATORI. – Il 14 maggio 2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 49058/07 R.G.N.R., n. 16698/08 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 110 del codice penale e 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (concorso in scambio elettorale); 2) 110, 61, n. 2, del codice penale, 223, primo e secondo comma, n. 2, seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta); 3) 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in bancarotta fraudolenta); 4) 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110, 81, capoverso, 648-bis del codice penale (concorso in riciclaggio).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 14 maggio 2010 e l'ha annunciata in Aula il 18 maggio 2010.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 18 e del 25 maggio e dell'8 giugno 2010, ascoltando il senatore Nespoli, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 25 maggio 2010.

* * *

In data 12 maggio 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso una ordinanza applicativa della

misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Nespoli. Lo stesso giudice ha precisato nella richiesta di autorizzazione inviata al Senato che le violazioni di legge per le quali il titolo cautelare è stato emesso sono quelle di «concorso in varie forme nella bancarotta fraudolenta della S.r.l. La Gazzella, nella veste di amministratore di fatto e occulto di tale società» e di «concorso in operazioni di riciclaggio di ingenti somme di denaro». Viene anche precisato che nei confronti del senatore Nespoli è indirizzata un'imputazione per concorso in scambio elettorale per la quale però non è stata avanzata dal pubblico ministero la domanda cautelare.

Per quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta, viene precisato che, dopo aver ricevuto somme di denaro quale corrispettivo delle promesse di assunzione nella sua qualità di proprietario di fatto e amministratore occulto della società La Gazzella, al fine di dar corso alla promessa di assunzione, l'indagato poneva in essere più operazioni dolose tra le quali l'assunzione di trenta nuovi dipendenti «del tutto inutili e comunque esorbitanti rispetto alle esigenze della società fallita» e i cui relativi costi determinavano e comunque aggravavano il dissesto della stessa. Inoltre, poneva in essere ripetute condotte volte ad appropriarsi del denaro proveniente dagli attivi della società sia incassando direttamente i corrispettivi ricevuti dai clienti, sia mediante prelievi in contanti e distraeva le somme dovute per imposte, per oneri contributivi e assicurativi, per il T.F.R., nonché le somme da destinare al venditore per il pagamento di quote della stessa società e quelle per alimentare il cantiere edilizio della SEAN Immobiliare. Sottraeva, distruggeva e falsificava in tutto o in parte

i libri e le scritture contabili, falsificava le quietanze bancarie, l'attestazione di deposito delle domande di dilazione di pagamento del debito verso l'INPS, distruggeva, e comunque occultava, il registro degli affari previsto dall'articolo 135 del Regio Decreto del 18 giugno 1931 e simulava il prezzo di vendita di alcuni beni mobili di proprietà della società fallita; sempre in concorso con altri distraeva le attività costituite dall'avviamento e dalle commesse di lavoro relative a numerosi clienti. Per quanto riguarda il reato di riciclaggio, l'imputazione concerne la sostituzione e il trasferimento di denaro in concorso con altri per l'ammontare complessivo di oltre trecentomila euro, proveniente da delitti in corso di accertamento, attraverso la provvista a più persone di denaro contante, l'emissione di assegni circolari a beneficio di altri nominativi, che poi venivano girati su conti correnti bancari della SEAN Immobiliare.

Nella seduta del 18 maggio 2010 la Giunta ha deliberato di richiedere – per il tramite del Presidente del Senato – gli atti acquisiti dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 291 del codice di procedura penale.

Gli atti richiesti sono stati trasmessi dall'Autorità giudiziaria in data 28 maggio 2010.

Nella seduta del 25 maggio 2010, la Giunta ha proceduto all'audizione del senatore Vincenzo Nespoli, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento.

Nel corso della sua audizione il senatore Nespoli, dopo aver precisato di non voler entrare in quella sede nel merito dell'impianto accusatorio proposto dal giudice, osservava che il fallimento della società La Gazzella risale al 2007 e che il processo nei confronti degli amministratori della stessa società si è svolto separatamente. Per tali ragioni, non si vede come si possa parlare di inquinamento delle prove. Per quanto riguarda l'ipotesi di reato di riciclaggio, per la quale vi sarebbe stato un transito di somme dalla società di vigilanza privata alle società immo-

biliari riconducibili alla sua famiglia, faceva presente che le medesime società sono state poste sotto sequestro, cosa che rende impossibile la continuazione del presunto reato. Per ciò che concerne il pericolo di fuga, si chiedeva come potesse essere ipotizzato nei suoi confronti, avendo egli richiesto di essere ascoltato dai magistrati, essendo sindaco del comune di Afragola e senatore della Repubblica. Quanto poi alla pericolosità in relazione alle modalità di esecuzione del reato ed alla gravità del fatto, sottolineava quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione con riferimento al valore da attribuire al fatto che l'imputato sia incensurato, come è nel suo caso.

Per quanto riguarda l'esistenza del *fumus persecutionis*, osservava che le accuse concernenti il voto di scambio appaiono prive di fondamento considerando che nel 2001 egli era candidato nella circoscrizione Campania 2 e che nel 2006 era nella lista bloccata, per cui non avrebbe avuto alcun interesse ad operazioni di scambio elettorale. Sul suo presunto ruolo di *dominus* della società La Gazzella non vi è alcuna conferma testimoniale, ma solo voci. Del resto, gli addebiti che gli vengono attribuiti sono analoghi a quelli rivolti agli amministratori della società che però sono stati in gran parte assolti o hanno patteggiato. Inoltre, senza l'autorizzazione prefettizia, il valore delle società di vigilanza è pari a zero, tanto è vero che agli altri imputati il reato è stato derubricato. Per ciò che concerne il riciclaggio, precisava che tutte le operazioni analizzate dal giudice e dal consulente riguardano i rapporti con il suo commercialista e non vi è alcuna documentazione relativa alla distrazione di fondi dell'istituto di vigilanza. Tutti gli interrogati hanno riferito, peraltro, che da tempo si voleva avviare un'indagine nei suoi confronti. L'intercettazione ambientale che ha riguardato un imputato in procedimento connesso non è da considerare fondata in quanto, come dichiarato dallo stesso, motivata dall'esigenza di ottenere vantaggi per

il figlio. Rivendicava quindi la propria onorabilità e dichiarava di non aver mai ricevuto denaro in cambio della sua attività politica o sociale, che è sempre stata al di sopra di ogni sospetto. Negava di essere stato il *dominus* della società La Gazzella e di aver influito nelle scelte societarie della stessa. In relazione all'ipotesi del reato di riciclaggio chiariva i suoi rapporti con un consigliere comunale che ha acquistato alcuni immobili dalla sua società con assegni circolari intestati a persone di sua conoscenza e che il giudice non ha mai ritenuto di interrogare. Sottolineava l'assoluta regolarità dei rapporti intercorsi con suo nipote con riferimento alla vicenda della vendita di un appartamento.

* * *

Sulla base dei precedenti parlamentari, la Giunta ha confermato nella fattispecie *de quo* il principio secondo cui il primo elemento sul quale essa è chiamata a pronunciarsi è la sussistenza o meno del cosiddetto *fumus persecutionis*.

La Giunta ha ritenuto, infatti, che se una deliberazione positiva in tal senso ha come conseguenza immediata una proposta all'Assemblea di diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, invece - laddove si reputi non sussistente il *fumus persecutionis* -, la Giunta medesima deve quindi procedere a valutare le esigenze cautelari in rapporto allo svolgimento della funzione parlamentare.

La Giunta, in concreto, ha evidenziato alcuni elementi di debolezza dell'impianto accusatorio risultante dagli atti processuali, tali da non consentire di escludere l'esistenza di un *fumus persecutionis*.

Se, infatti, rimane valido il principio per cui non spetta alla Giunta sostituirsi al Giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno dei presupposti previsti dall'articolo 274 del codice di

procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari, tuttavia la lettura degli atti processuali induce ad una attenta riflessione proprio con riferimento agli ambiti di competenza parlamentare. Occorre, in primo luogo, sottolineare che l'intercettazione ambientale del 26 ottobre 2009 riguarda un colloquio avvenuto nello studio del curatore fallimentare a ben due anni di distanza dal fallimento e che in essa traspare il proposito della persona intercettata, che altri non è se non tale Razzano Mario, Amministratore della società fallita e già imputato in procedimento connesso, di riferire al Pubblico Ministero del coinvolgimento del senatore Nespoli ne La Gazzella al dichiarato scopo di riuscire ad ottenere la restituzione dei beni sequestrati in sede civile al figlio e al nipote. Si è osservato che nel fascicolo non sono rinvenibili altri elementi concreti a carico del senatore Nespoli: la citata intercettazione e ogni successiva notizia riferita dal Razzano, infatti, non sono apparse suffragate da idonei elementi di riscontro, a maggior ragione da acquisirsi necessariamente tenuto conto della partecipazione processuale afferente il Razzano medesimo. Non è mai stata esaminata la fonte diretta delle notizie riferite nell'intercettazione e tutti i soggetti ascoltati hanno riferito di aver saputo solo per sentito dire che alcuni dipendenti avevano corrisposto somme di denaro per essere assunti nella società La Gazzella, mentre non si è proceduto ad assumere informazioni direttamente dalle persone che avrebbero corrisposto il denaro in cambio dell'assunzione; le uniche tre persone ascoltate peraltro non hanno infatti confermato la circostanza. Sempre in riferimento ai medesimi fatti sono apparsi insussistenti gli elementi di collegamento economico del senatore Nespoli con il presunto collettore delle somme di denaro che sarebbero state versate dai soggetti che dovevano essere assunti, anche perchè i flussi finanziari intercorsi tra i due soggetti in questione e individuati dall'autorità giudiziaria risalgono ad un

periodo successivo di quattro anni rispetto alle assunzioni.

Quanto al concorso del senatore Nespoli nella bancarotta de La Gazzella s.r.l. non vi sono elementi di fatto che fungano da riscontro alla tesi secondo la quale il senatore Nespoli sia stato il *dominus* de La Gazzella destinando a se stesso o verso le sue società fondi provenienti dalla fallita; infatti, dalla dettagliata analisi-finanziaria svolta dal Pubblico Ministero non sembrano emergere riscontri concreti e significativi alla tesi accusatoria; semmai, con particolare riferimento alla Immobiliare San Marco, della quale è titolare il senatore Nespoli, la consulenza del Pubblico Ministero rileva, addirittura, l'esistenza di alcune movimentazioni di segno opposto.

Appare sottovalutata, inoltre, l'obiezione fondamentale concernente la revoca dell'autorizzazione prefettizia, che impedisce la commerciabilità dell'azienda. Infatti il valore di mercato di un'impresa di vigilanza è determinato in base alle dimensioni dell'azienda e al numero della clientela, ma in assenza dell'autorizzazione di polizia quel valore corrisponde a zero e l'unico valore residuale può essere rappresentato dai beni materiali dell'azienda suscettibili di diversa destinazione; pertanto, la perdita di tale autorizzazione prefettizia rappresenta un avviamento negativo per La Gazzella s.r.l. e difficilmente può essere oggetto di distrazione un bene il cui valore commerciale è addirittura negativo.

A fronte di siffatto quadro, è stato doveroso e lecito quanto meno interrogarsi su quali possano essere le ragioni per le quali si sia stata richiesta e poi sia stata disposta una misura cautelare nell'ambito di una vicenda processuale a) originatasi a seguito di una dichiaratamente interessata chiamata in correità sornita di ogni obiettivo riscontro, ed anzi smentita da significative risultanze in atti, b) relativa ad una fattispecie in alcun modo né direttamente né indiretta-

mente riconducibile al crimine organizzato, e quindi scevra di contenuti di eccezionale gravità ed allarme sociale c) avente natura prevalentemente concorsuale ed inerente a fatti verificatisi anni prima che, per quanto concerne i profili di natura bancaria, contabile e finanziaria, appare totalmente ricostruibile *per tabulas* senza possibilità di alcun inquinamento delle prove.

La Giunta, quindi, dopo ampio dibattito, ha ritenuto di valutare negativamente tali elementi, rammentando peraltro che è sufficiente il dubbio sulla sussistenza del *fumus persecutionis* per sostenere motivatamente il diniego dell'autorizzazione richiesta dal giudice.

Sotto altro profilo, quello relativo al bilanciamento tra le esigenze cautelari e l'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare, nel caso in esame l'autorizzazione non avrebbe potuto essere concessa.

Come noto, infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di Camera e di Senato, l'esigenza del *plenum* assembleare può essere sacrificata solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale sono tali da prevalere sul principio dell'integrità dell'organo parlamentare (Atti Senato, XIV Leg., Doc. IV, n. 1-A).

Nel caso di specie, gli elementi forniti dall'autorità giudiziaria non sembrano idonei a giustificare l'applicazione della misura cautelare.

Infatti, quanto al pericolo di inquinamento delle prove, tale timore è apparso infondato, atteso che gran parte delle fonti di prova a carico risulta costituita da materiale documentale già sottoposto a sequestro o da esiti di transazioni finanziarie che hanno lasciato traccia informatica nel sistema bancario.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato, le condotte contestate risalgono agli

anni 2003/2006 e si riferiscono ad una società fallita nel 2007 e non più operante.

Non si può quindi che disconoscere il carattere di *straordinaria gravità* dei reati contestati e *l'eccezionale rilevanza* delle esigenze cautelari, che solo potrebbero rendere motivata e giustificabile l'eventuale decisione di arrecare un *vulnus* al *plenum* assembleare.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha conseguentemente deliberato di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

MUGNAI, *relatore*

